



Comando del Corpo forestale del Trentino



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO DI INTESA

per la formazione del personale del Corpo Forestale del Trentino presso l'Istituto di formazione dell'Arma dei Carabinieri - Scuola Forestale Carabinieri

L'anno duemilaventisei, il giorno 10 del mese di aprile, in Roma

TRA

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (di seguito "Comando Generale" o "Arma"), con sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentato dal Col. Germano Passafiume, Ispettore Interinale dell'Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri,

E

Provincia Autonoma di Trento - Direzione generale - con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, - 38122 (TN), nella persona del Gen. D. For. Ing. Raffaele De Col, Direttore Generale - Capo del Corpo,

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti nel Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010);

VISTI peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente, del territorio e della biodiversità animale e vegetale, nonché di repressione degli illeciti nel settore agroalimentare attribuiti all'Arma dei Carabinieri, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante "*Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato*", che prevede il meccanismo della riassegnazione "*...delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale...*";

VISTO lo Statuto di Autonomia che attribuisce alla Provincia di Trento una serie di competenze in materia di foreste, caccia, pesca, apicoltura, parchi, protezione della flora e della fauna nonché corpo forestale;

VISTA la L.P. 3 aprile 1997, n. 7, che istituisce il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento;

VISTO il Regolamento del Corpo Forestale del Trentino, D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg, corpo tecnico con funzione di polizia, deputato alla protezione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio forestale, montano e dei corsi d'acqua e al supporto delle popolazioni nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;

VISTO, in particolare, che il citato Regolamento del Corpo Forestale del Trentino prevede che l'accesso mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami è subordinato al superamento di un corso di formazione professionale della durata minima di tre mesi, svolto presso la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito della Scuola forestale provinciale, o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi e che il bando di concorso definisce le modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale, che può consistere in più prove, la disciplina delle assenze e le regole di comportamento relative al corso;

VISTA la lettera della Provincia Autonoma di Trento - Direzione Generale del Corpo Forestale del Trentino n. di prot. P001/2025 del 14/10/2025 con la quale si rappresenta l'esigenza di attivare dei corsi di formazione, indicativamente nel mese di marzo 2026, in favore di 24 Allievi Sottotenenti Forestali e fino a 8 Allievi Forestali e nel successivo mese di settembre per 45 Allievi Forestali e che l'attività formativa venga realizzata dalla Scuola Forestale Carabinieri a seguito di apposita convenzione tra il citato Comando del Corpo Forestale e l'Arma dei Carabinieri con la quale definire modalità organizzative, logistiche didattiche nonché la quantificazione dei costi;

CONSIDERATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

CONSIDERATA inoltre l'elevata qualificazione, l'esperienza consolidata e l'eccellenza riconosciuta all'Organizzazione Addestrativa dell'Arma dei Carabinieri nel campo dell'addestramento del personale e che, al fine di favorire l'adozione su tutto il territorio nazionale di procedure di intervento sempre più omogenee, l'Arma dei Carabinieri ha svolto in passato specifici moduli/corsi addestrativi incentrati sulla tutela dell'ambiente, del territorio e della biodiversità animale e vegetale, sull'educazione ambientale, nonché di

altre attività formative/di aggiornamento, in favore di Corpi forestali delle Regioni a statuo speciale e Province autonome.

TENUTO CONTO che gli Istituti di specializzazione dell'Arma dei Carabinieri hanno la disponibilità di strutture e strumentazioni per svolgimento dei corsi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'Intesa)

L'oggetto dell'intesa, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalle leggi, è costituito dallo svolgimento di due corsi di formazione in favore del personale del Corpo Forestale del Trentino secondo le materie, le modalità e il Piano di studi, comprensivo di quadro docenti, indicati negli allegati menzionati nell'art. 16.

Art. 2

(Impegno delle parti e oneri)

1. L'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale del Trentino intendono collaborare nello svolgimento di un'attività addestrativa da effettuarsi nel 2026 e consistente nella realizzazione di n. 2 corsi di formazione tecnico-pratica e addestrativa, della durata ciascuno di due settimane, da svolgersi in favore di:
 - n. 24 Allievi Sottotenenti Forestali e n. 5 Allievi Forestali, dal 13 al 24 aprile 2026, presso il Centro Addestramento di Ceva;
 - n. 45 Allievi Forestali, dal 7 al 18 settembre 2026 presso il Centro Addestramento di Cittaducale (RI).
2. Il Centro Addestramento individuato come sede per lo svolgimento dei corsi assicurerà il supporto logistico e quanto necessario per l'ospitalità dei frequentatori presenti durante il corso in regime convittuale, gli strumenti di ausilio didattico e le docenze considerato che l'attività didattica, formativa e addestrativa di specializzazione è affidata a docenti dell'Arma.
3. La Provincia Autonoma di Trento si assume ogni onere derivante dalle attività formative e residenziali e si impegna a riconoscere all'Arma dei Carabinieri l'assegnazione di risorse finanziarie quantificate nelle schede costi allegate, di cui all'art. 16 del presente Protocollo, che sono parte integrante di quest'ultimo.
4. Il Corpo Forestale del Trentino, tramite del Direttore del Corso da esso nominato, si impegna a fare osservare ai propri frequentatori le norme regolamentari che disciplinano gli aspetti didattici, comportamentali e disciplinari per l'intera durata del Corso.

5. Sedi e periodi temporali sopra indicati potranno comunque subire variazioni a seconda delle tempistiche concorsuali e/o delle esigenze addestrative del Centro erogatore dei corsi, con eventuale ridefinizione da condividere tra le parti.

Art. 3

(Ristoro degli oneri connessi)

Il ristoro degli oneri connessi, da parte della Provincia Autonoma di Trento, avverrà tramite pagamento del corrispettivo a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN corrispondente al capitolo di entrata 2466 p.g. 5, Capo XVI (IBAN: IT 77X01 00003245 BE00000002GX) "*Somme versate da amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 13, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177*", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (cgbilanciocs@carabinieri.it - crm38896@pec.carabinieri.it).

Art. 4

(Obblighi informativi)

Il Corpo Forestale del Trentino si impegna a comunicare in anticipo i nominativi dei frequentatori che usufruiranno dell'attività formativa oggetto del presente protocollo di Intesa.

Art. 5

(Referenti delle parti)

Sono referenti del presente Protocollo d'Intesa:

per il Corpo Forestale del Trentino, il Gen. D. For. Ing. Raffaele De Col, Direttore Generale
- Capo del Corpo,

per l'Arma dei Carabinieri, il Col. Germano Passafiume, Ispettore Interinale degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 6

(Durata, integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo di Intesa si intende di durata temporale corrispondente al completamento delle attività didattiche, addestrative e formative del corso, salvo il diritto dell'Istituto di Specializzazione di risolvere il protocollo per intervenute necessità istituzionali. Le parti si riservano di concordare eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Protocollo di Intesa, nel caso si dovessero rendere necessarie nuove procedure o attività di collaborazione.

Art. 7

(Protezione dei dati personali)

Ogni trattamento di dati che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 8

(Coperture assicurative)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati, che, in virtù del presente Protocollo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
3. Il Corpo Forestale del Trentino garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale e di figure assimilate di cui dovesse servirsi per la realizzazione del presente protocollo.
4. La Scuola Forestale Carabinieri garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale di cui dovesse servirsi per la realizzazione del presente protocollo.
5. Si dà infine atto che la Provincia autonoma di Trento ha in essere una polizza assicurativa di responsabilità civile per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro in tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità della Provincia in qualità di Ente organizzatore del corso.

Art. 9

(Sicurezza dei luoghi delle attività)

La Scuola Forestale Carabinieri e il Corpo Forestale del Trentino, assumono per quanto di rispettiva competenza, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura presso cui si svolgeranno le attività formative previste dal presente accordo.

Art. 10

(Comunicazione e uso dei marchi)

1. Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 11

(Riservatezza)

Tutte le attività previste dal protocollo sono subordinate al rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza connessi con l'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 12

(Risoluzione delle controversie)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in dipendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, resta individuata l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 13
(Liberatoria)

Per le finalità di cui all'art.1, chiunque, non appartenente all'amministrazione della Difesa, acceda in luoghi militari in esecuzione del presente protocollo, si impegna sottoscrivere una liberatoria che sollevi l'Arma dei Carabinieri da eventuali danni subiti in occasione delle attività ivi svolte.

Art. 14
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente accordo, la Scuola Forestale Carabinieri e il Corpo Forestale del Trentino convengono di stipulare, laddove necessario, appositi atti aggiuntivi.

Art. 15
(Registrazione)

Il presente protocollo si compone di 07 pagine e 4 allegati, come elencati all'art.16, e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16
(Allegati del protocollo di intesa)

Costituiscono parte integrante del presente protocollo:

- Schede costi corsi (all. "a" e all. "b");
- Scheda con modalità di svolgimento del corso per Allievi Agenti e Sottotenenti del Corpo Forestale del Trentino (all. "c");
- Piano degli Studi, comprensivo di quadro docenti, dei Corsi (all. "d").

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/90"

COMANDO DEL CORPO FORESTALE DEL TRENINO
Piazza Dante, 15
38122 Trento (TN)

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Viale Romania, 45
00197 Roma